

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 agosto 2022, n. 302
Associazione "Comunita' Emmanuel" Onlus di Lecce. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "VILLA MARIA", sita nel Comune di Martina Franca (TA), alla Via Monti del Duca n. 194/G.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;

Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante *Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8-ter "*(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)*", comma 1 che "*La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. (...)*";
- all'art. 8-quater "*(Accreditamento istituzionale)*", comma 1 che "*L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie*

individuare dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.”.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...);”
- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*
- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;*
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 9 la “Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale” che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offrire agli utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...).”

Con nota prot. n. IMS 14/18 del 23/04/2018, trasmessa con raccomandata A.R. del 24/04/2018, ad oggetto: “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una

dipendenza patologica. Fabbisogno. Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata "VILLA MARIA", ubicata in Martina Franca (Taranto), alla Via Monti del Duca n. 194/G.", il legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel" Onlus di Lecce ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

"

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Pedagogico Riabilitativa in regime residenziale, con capacità ricettiva di n° 16 posti (con rinuncia ad ulteriori n° 2 posti compresi nella capacità ricettiva di n° 18 posti attribuita con il provvedimento di iscrizione all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari);*
- 2) *l'accREDITAMENTO istituzionale.*",

dichiarando:

"

- *che la struttura, con Determinazione n° 564 del 16/12/2003 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, è stata già iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare in regime residenziale nell'Area Pedagogico Riabilitativa con capacità ricettiva di n° 18 posti;*
- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015: 77,78%; anno 2016: 94,44%; Anno 2017: 72,22%;*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è : mq.609",*

ed allegandovi:

"

- *titolo attestante l'agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9."*

Con PEC del 17/01/2019 indirizzata all'Area Salute della Regione Puglia, prot. REP_PROV-TA/TA-SUPRO/0003826 del 17/01/2019, ad oggetto "Comunicazione SUAP pratica n. 93002480759-24092018-1638 – SUAP 7106 -93002480759 CENTRO TERAPEUTICO "VILLA MARIA" FACENTE PARTE DELLA COMUNITA' EMMANUEL", il Responsabile del procedimento del Comune di Martina Franca (TA) ha comunicato quanto segue:

"Vista la richiesta di titolo abitativo finalizzato alla realizzazione di interventi di trasformazione del centro terapeutico della Comunità Emmanuel denominato "Villa Maria" ed ubicato in agro di Martina Franca (Ta), si inoltra la documentazione progettuale pervenuta all'ufficio scrivente, al fine di ottenere il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del R.R. n. 10 del 12/04/2017, da parte del dipartimento regionale promozione della salute, allegando altresì l'autocertificazione prevista dall'art. 21 comma 5 del suddetto R.R. (...)",

allegandovi:

- *elaborato grafico individuativo dell'immobile "Villa Maria" facente parte del Centro Terapeutico della Comunità Emmanuel;*
- *richiesta di permesso di costruire;*
- *relazione tecnica di asseverazione;*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di preferenza di cui all'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.;*

- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà di conferimento incarico per la presentazione telematica della pratica;
- elaborato grafico dell'immobile;
- documentazione fotografica;
- elaborato di bilancio di produzione rifiuti (R.R. n. 6/2006);
- copie versamenti effettuati;
- parere del Dipartimento di Prevenzione SISProt. n. U.0182179 del 24/10/2018;
- istanza di "P.D.C. PER MODIFICA DEI PROSPETTI (apertura di porte e finestre) e per adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi";
- planimetria depositata al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Martina Franca.

Con nota del 17/07/2019, trasmessa con PEC del 18/07/2019, ad oggetto "**Rettifica capacità ricettiva da n° 16 posti letto a 14 posti letto. Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno". Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata "VILLA MARIA", ubicata in Martina Franca (Taranto), alla Via Monti del Duca n. 194/G.**", il legale rappresentante dell'Associazione "COMUNITA' EMMANUEL" ONLUS di Lecce ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto "**la rettifica del N/s Prot. n° IMS 14/18, inviato il 23/04/2018 al punto 1)**" "conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'area Pedagogico Riabilitativa in regime residenziale, con capacità ricettiva di 16 p.l. attribuita con provvedimento di iscrizione all'albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari); a capacità ricettiva di 14 p.l.",

allegandovi:

"

- domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio
- planimetria "situazione di progetto".

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/14356 del 05/11/2019 trasmessa al Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Martina Franca, al legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel" Onlus di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"(...) considerato che:

- l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
- nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;
- l'art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, "da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati";

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...) (...)"
- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura pedagogico-riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale (0,4 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di **n. 161 utenti/posti letto**;
 - nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018- 04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 8 istanze** di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 130 utenti/posti letto complessivi**;
 - pertanto, **l'istanza dell'Associazione "COMUNITA' EMMANUEL" ONLUS di Lecce, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, per n. 14 posti letto, della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "VILLA MARIA", ubicata in Martina Franca (TA), alla Via Monti del Duca n. 194/G, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;**

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.(...)";
- all'art. 9, commi 4 e 5 che:
 - "4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:
 - a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
 - b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
 - c) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
 - e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
 - 5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
 - d) *coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
 - f) *coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;*
- *all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*
 - *all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)”;*
 - *all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
 - *all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*
 - *all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;*

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello

di ubicazione della struttura da accreditare, anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

- **si rilascia parere favorevole, per n. 14 posti letto, in relazione alla sopra riportata richiesta di verifica di compatibilità del SUAP del Comune di Martina Franca (TA), trasmessa con PEC del 17/01/2019 – prot. REP_PROV-TA/TA-SUPRO/0003826 DEL 17/01/2019 A SEGUITO DELL'ISTANZA DELL'Associazione "Comunità Emmanuel" Onlus di Lecce per la "realizzazione di interventi di trasformazione del centro terapeutico della Comunità Emmanuel denominato "Villa Maria" ed ubicato in agro di Martina Franca (TA);**
- **si invita il legale rappresentante della Associazione "COMUNITA' EMMANUEL" Onlus di Lecce a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:**
 - **autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;**
 - **autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;**
 - **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;**

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- **ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura pedagogico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "VILLA MARIA", ubicata in Martina Franca (TA alla Via Monti del Duca n. 194/G e gestita dalla Associazione "COMUNITA' EMMANUEL" ONLUS di Lecce, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge;**
- **ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura pedagogico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 14 posti letto denominata "VILLA MARIA", ubicata in Martina Franca (TA alla Via Monti del Duca n. 194/G, e gestita dalla Associazione "COMUNITA' EMMANUEL" Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge."**

Con PEC del 13/11/2019 il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce ha trasmesso alla scrivente Sezione:

- "Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)" con la quale "DICHIARA che nei propri confronti, e nei confronti degli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, non sussistono condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva.";
- "Autocertificazione ANTIMAFIA (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)" con la quale DICHIARA
 - ✓ di non essere stata sottoposta, né di esserlo attualmente, a procedure per reati di mafia;
 - ✓ di non avere procedimenti penali pendenti presso Tribunali e/o Procure e di non essere a conoscenza che tali procedure, comprese quelle per mafia, siano state avviate nei propri confronti;
 - ✓ che al Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce non risulta nulla.";

- copia documento di identità;
- “Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)” con cui “DICHARA di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della Legge regionale n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. 25976/2022 del 23/02/2022 ad oggetto “Associazione “Comunità Emmanuel” Onlus di Lecce. Conferimento incarico finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio e accreditamento per la struttura pedagogico-riabilitativa denominata “VILLA MARIA”, ubicata in Martina Franca (TA) alla Via Monti del Duca n. 194/G.” trasmessa con PEC in data 24/02/2022 a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmanuel” Onlus di Lecce, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che, in esito alle verifiche impartite dalla regione Puglia con nota AOO_183/14356 del 05/11/2019, “si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento per la struttura pedagogico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche art. 9 R.R. n. 10/2017 e s.m.i., con capacità ricettiva di 14 posti letto, denominata “VILLA MARIA”, sita in Martina Franca (TA) alla Via Monti del Duca n. 194/G, che possiede tutti i requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 10/2017 e tutti i requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n. 10/2017 e dal R.R.n. 16/2019 per la fase del “Plan”.

Ente Titolare è la “Comunità Emmanuel” Onlus di Lecce con sede legale in Lecce alla Via Don Bosco n. 16, di cui è Presidente la Sig.ra Catalano Maria Caterian, nata (...) il (...).

Responsabile Sanitario della Struttura, è la Dott.ssa Spagnuolo Francesca, nata (...) il 23/04/1964 laureata in Psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma in data 25/03/1991, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia al n. 1035 del 23/05/1994.”.

Con nota AOO_ASLLTA U. 0052285 del 25/03/2022 ad oggetto “Associazione “Comunità Emmanuel” ONLUS, via Don Bosco n. 16, Lecce. Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i. L.R. n. 9/2017) con 14 posti letto denominata “Villa Maria”, ubicata in Martina Franca (TA) alla via Monti del Duca n. 194/G. **Esiti verifica del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA 11 marzo 2022.**” trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL TA, al Direttore del Dipartimento di prevenzione ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Metropolitana, al Commissario del Comune di Taranto e al Legale Rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel” ONLUS, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA ha comunicato di aver espletato sopralluogo presso la Sede Operativa “Villa Maria” - ubicata in Martina Franca (TA) alla via Monti del Duca n. 194/G - in data 11 marzo 2022 con inizio alle ore 11,15 e che “(...) Il sopralluogo è terminato alle ore 12,30 dopo aver visitato gli spazi della Struttura e dopo aver incontrato, accertate presenze e assenze, gli ospiti/pazienti. A conclusione della verifica si esprime per quanto di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: **GIUDIZIO FAVOREVOLE** alla conferma di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento della Struttura residenziale “Villa Maria”, ubicata in Martina Franca (TA) alla via Monti del Duca n. 194/G gestita dall’Associazione “Comunità Emmanuel” ONLUS con sede legale alla via Don Bosco n. 16 (Art. 9 RR. N. 10/2017).”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare all’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata “VILLA MARIA”, sita nel Comune di Martina Franca (TA), alla Via Monti del Duca n. 194/G, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Spagnuolo Francesca, nata il 23/04/1964 e laureata in Psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell’Associazione “Comunità

Emmanuel” Onlus di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante dell’Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione *“Comunità Emmanuel” Onlus di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. *"Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione"* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

• di rilasciare all'Associazione "Comunità Emmanuel" Onlus di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 14 posti letto denominata "VILLA MARIA", sita nel Comune di Martina Franca (TA), alla Via Monti del Duca n. 194/G, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Spagnuolo Francesca, nata il 23/04/1964 e laureata in Psicologia, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmanuel" Onlus di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con*

cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- *l'accREDITamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;*
 - *ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
 - *ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel” Onlus di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
 - *ai sensi dell'art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel” Onlus, Via Don Bosco n. 16, Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto di n. 14 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema

CIFRA 1”;

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO